

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
come modificato in data ...

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI DI AZIONE, DEFINIZIONI

Art. 1 – Costituzione

1. L'ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, costituita nel 1949, riunisce persone che svolgono attività archivistiche (come specificato all'Art. 4) e a essa possono aderire persone che siano interessate a quanto concerne gli archivi e le iniziative che si sviluppano attorno al mondo degli archivi. L'Associazione non ha fini di lucro e ha sede legale in Roma. L'Associazione aderisce al Consiglio Internazionale degli Archivi (ICA – *International Council on Archives*).

Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo di:

- a. di rappresentare - in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico, legislativo, politico - le istanze relative a tutto quanto attiene la professione archivistica, le caratteristiche e l'organizzazione degli archivi (correnti, di deposito e storici, qualunque sia la tipologia e il formato - analogico e/o digitale - della documentazione custodita) e dei servizi archivistici;
- b. affermare, accrescere e tutelare la dignità e la specifica professionalità degli archivisti, mediante l'identificazione delle attività professionali tipiche dell'archivista, la definizione di principi deontologici e la verifica del loro rispetto, il rilascio di attestazioni di qualità e di competenza professionale dei soci;
- c. affermare la funzione degli archivisti e il loro ruolo nella gestione documentale delle organizzazioni pubbliche e private;
- d. promuovere e condurre attività di formazione e aggiornamento professionale;
- e. promuovere e condurre attività editoriali, iniziative di informazione e di comunicazione;
- f. promuovere e svolgere ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell'attività scientifica e tecnica degli archivisti;
- g. sviluppare attività volte alla gestione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archivistico;
- h. contribuire, in ogni sede, a definire gli orientamenti e le scelte in materia di gestione e conservazione della documentazione in ambito sia pubblico sia privato;
- i. promuovere, sviluppare, collaborare a iniziative specifiche rivolte allo studio, alla formazione, alla definizione di norme in ambito di gestione di archivi digitali, avendo cura di presidiare con attenzione l'innovazione del campo della gestione documentale e dell'archiviazione;
- j. promuovere l'organizzazione e lo sviluppo di archivi e di servizi archivistici che tengano in considerazione i diritti e i bisogni dei cittadini;
- k. favorire le relazioni degli archivisti italiani tra loro, con colleghi stranieri e con tutti coloro che si interessano agli archivi e alle discipline archivistiche.

2. Per perseguire i propri scopi sociali, l'Associazione potrà stabilire rapporti di collaborazione e/o stringere convenzioni e accordi con Enti pubblici o privati, Aziende, Consorzi, Organizzazioni, altre Associazioni, nazionali e/o estere, purché perseguano finalità coerenti con gli obiettivi sopra evidenziati.

3. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dello scopo sociale, mobiliari e immobiliari, ivi comprese assunzioni di personale, operazioni di conto corrente, richieste di finanziamenti e fidi, accettazione di lasciti e donazioni, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Art. 3 – Mezzi d’azione

1. Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione ha cura in particolare di:
 - a. predisporre e mantenere un Elenco degli Associati aggiornato annualmente sulla base di un **Regolamento di iscrizione**, redatto dal Consiglio direttivo nazionale, che
 - fissi i titoli di studio e i requisiti professionali per essere associati;
 - stabilisca tempi e modalità per le richieste di iscrizione o di rinnovo annuo;
 - assicuri indipendenza e continuità di funzionamento all’apposita **Commissione di certificazione di cui all’art. xxx**;
 - b. **predisporre e mantenere un Registro dei certificati (soci e non soci)** aggiornato annualmente sulla base di un **Regolamento di tenuta dei Registri professionali e di rilascio della attestazioni** che, redatto dal Consiglio direttivo nazionale, in conformità con le vigenti disposizioni in materia di professioni:
 - fissi i titoli di studio, i requisiti professionali e le modalità per accedere all’iscrizione;
 - definisca i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel rispetto delle esigenze di aggiornamento e formazione permanente;
 - stabilisca tempi e modalità di verifica periodica del mantenimento del possesso dei requisiti da parte dei professionisti certificati;
 - preveda le modalità per il rilascio degli attestati di competenza;
 - assicuri indipendenza e continuità di funzionamento all’apposita **Commissione di certificazione di cui all’art. xxx**;
 - c. adottare un **Codice deontologico** e un insieme di regole di carattere etico a cui gli associati devono fare riferimento nello svolgimento delle attività professionali, dei rapporti con terzi, con i colleghi e con l’Associazione;
 - d. organizzare commissioni permanenti e gruppi di studio per il presidio e/o l’approfondimento di specifici temi o aspetti di natura tecnico professionale;
 - e. promuovere congressi, convegni di studio, conferenze, mostre documentarie e ogni altra attività culturale e tecnico-scientifica riguardante la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico,;
 - f. dotarsi di un sito web nel quale siano pubblicati gli atti e documenti ufficiali dell’Associazione;
 - g. sviluppare attività editoriali, pubblicare e diffondere - avvalendosi di ogni mezzo di comunicazione (e in particolare utilizzando strumenti web) - studi e notizie di interesse per gli archivisti;
 - h. favorire e incrementare la collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni dell’Associazione e ad altre pubblicazioni specializzate italiane e straniere;
 - i. costruire, ampliare e intensificare i rapporti e la collaborazione con la Pubblica Amministrazione, con gli Istituti universitari, con Enti, Associazioni e privati che siano comunque interessati agli archivi, alla ricerca storica e a tutte le questioni inerenti la produzione e conservazione della documentazione nella concezione unitaria dell’Archivio, inteso cioè, nella sua dimensione di flusso da archivio corrente, di deposito e storico, qualunque sia la tipologia e il formato - analogico e/o digitale - della documentazione custodita;
 - j. sostenere ogni iniziativa intesa alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio archivistico italiano;
 - k. organizzare e promuovere corsi, seminari e altre iniziative intese alla formazione e all’aggiornamento professionale e continuo degli archivisti, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di formazione a distanza, piattaforme e-learning, web television.
2. L’Associazione, attraverso il proprio sito web istituzionale, assicura adeguata pubblicità degli assetti, della composizione e dei lavori degli organi sociali, dei resoconti della gestione e delle attività associative.

Art. 4 – Attività archivistiche e professionali

1. Costituiscono attività archivistiche e professionali quelle definite dalla Norma UNI sulla professione archivistica o da altra normativa tecnica in vigore in materia di archivi e di singoli documenti, su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato, analogico o digitale, e in particolare:

- a. l'individuazione, sulla base di studi e ricerche, della natura, provenienza, autenticità e rilevanza di archivi, raccolte di documenti e singoli documenti;
- b. la formazione, gestione, conservazione e trasmissione degli archivi e il mantenimento della loro integrità;
- c. la tutela e la fruizione degli archivi storici e il mantenimento della loro integrità;
- d. la comunicazione e la mediazione nei confronti dell'utenza degli aspetti giuridico-amministrativi e culturali della documentazione archivistica;
- e. la determinazione e l'applicazione dei metodi di riordinamento di archivi e raccolte di documenti, nel rispetto delle loro peculiarità archivistiche, istituzionali e storiche, nonché la determinazione e l'applicazione dei metodi di elaborazione e redazione dei relativi strumenti di descrizione e ricerca secondo criteri tradizionali o mediante la creazione di sistemi informativi;
- f. la progettazione, la direzione e l'effettuazione di interventi di ricognizione, conservazione, restauro, riordinamento, descrizione, inventariazione e valorizzazione degli archivi, raccolte di documenti e singoli documenti, nonché il collaudo della loro esecuzione;
- g. l'elaborazione dei piani di conservazione dei documenti d'archivio, tesi a individuare quelli da conservare permanentemente, la descrizione dei documenti da proporre per lo scarto nel rispetto delle norme vigenti e l'effettuazione delle operazioni di selezione e scarto;
- h. la progettazione e la consulenza per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di servizi documentari e archivistici, sia informatici che tradizionali;
- i. le funzioni di collaborazione tecnico-scientifica e di direzione di istituti, strutture e servizi, sia pubblici che privati, aventi ad oggetto la gestione di servizi documentari e archivistici e la conservazione, fruizione, valorizzazione e tutela degli archivi;
- j. le funzioni di perito e di arbitro in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti, ivi compresa la stima patrimoniale;

[Nota MST: aggiungere comma dedicato ad attività didattiche e di formazione previste anche dalla norma UNI.]

TITOLO I – SOCI, REQUISITI, OBBLIGHI

Art. 5 - Composizione

1. L'Associazione è composta da soci ordinari, onorari e juniores.

2. partecipano inoltre alla vita dell'Associazione gli Amici degli Archivi e i Sostenitori.

Art. 6 – Soci ordinari

1. Possono far parte dell'Associazione come soci ordinari, in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale, che verifica il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di iscrizione:

- a. gli archivisti di Stato, in attività di servizio o in quiescenza;
- b. coloro che svolgono funzioni di archivista quali preposti o addetti agli archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e privati ovvero ad archivi generali o servizi archivistici generali di enti e aziende, in attività di servizio o in quiescenza;
- c. i docenti, i ricercatori universitari e i dottori di ricerca in materie archivistiche e di gestione della documentazione, in attività di servizio o in quiescenza;
- d. coloro che svolgono professionalmente attività archivistiche tra quelle descritte nella Norma UNI in vigore, in attività di servizio o in quiescenza o in regime di attività libero professionale;
- e. coloro che risultano in possesso di specifiche e particolari qualifiche professionali. **[Molto, molto – forse troppo - generico!!!]**

[Attenzione: possibile contraddizione con quanto indicato all'art. 3 che sembrerebbe affidare al Direttivo Nazionale la stesura del Regolamento di iscrizione e alla Commissione di certificazione l'accettazione delle domande di iscrizione]

2. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea nazionale.

Art. 7 – Soci onorari

1. Sono soci onorari, nominati dall'assemblea nazionale, su proposta del consiglio direttivo nazionale o di una Sezione regionale, coloro che si siano segnalati per particolari meriti nei confronti degli archivi o dell'Associazione.
2. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale.

Art. 8 – Soci juniores

1. Coloro che non rientrano nelle categorie elencate nell'art. 2, ma sono iscritti a corsi di studio o stanno seguendo percorsi formativi professionalizzanti sulla base di quanto previsto dal **Regolamento di iscrizione**, ovvero abbiano conseguito i relativi diplomi o attestati da non più di **diciotto mesi** e non svolgano ancora attività professionale in campo archivistico, possono far parte dell'Associazione come soci juniores, in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale.
2. I soci juniores sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea nazionale in misura inferiore a quella dei soci ordinari.
3. I soci juniores hanno diritto a una riduzione sulle quote di partecipazione, stabilite per i soci ordinari, alle iniziative promosse dall'Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento.
4. Per i soci juniores l'Associazione, anche in collaborazione con altri soggetti, può organizzare specifiche attività di tirocinio individuale valutabili **ai fini dell'art. 6 [???]**.
5. I soci juniores partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee nazionali e regionali ed eleggono al loro interno, contestualmente alle elezioni dei Consigli direttivi, nazionale e regionali, un loro rappresentante che partecipa alle riunioni dei Consigli direttivi, senza diritto di voto.

Art. 9 – Amici degli Archivi

1. Possono aderire all'Associazione come Amici degli Archivi, in seguito alla presentazione di domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale, coloro che non rientrano in alcuna delle categorie professionali di cui agli art. 7 e 8 ma sono comunque interessati al mondo degli archivi, alla conoscenza e all'approfondimento di tematiche archivistiche **[NdR: perfezionare la descrizione?]**.
2. Gli Amici degli Archivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea nazionale in misura non inferiore a quella dei soci ordinari.
3. Gli Amici degli Archivi possono godere di condizioni agevolate nella partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento.
4. Gli Amici degli Archivi partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee nazionali e regionali ed eleggono al loro interno, contestualmente alle elezioni dei Consigli direttivi, nazionale e regionali, un loro rappresentante che partecipa alle riunioni dei Consigli direttivi, senza diritto di voto.

Art. 10 – Sostenitori

1. Possono aderire all'Associazione come Sostenitori in seguito alla presentazione di domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale, che verifica il possesso dei requisiti previsti dal **Regolamento di iscrizione**:
 - a. gli enti, le aziende o i soggetti di qualunque genere dotati di servizi archivistici e/o possessori di archivi storici;
 - b. i privati proprietari, possessori o detentori di archivi di rilevante interesse;
 - c. gli enti, le aziende o i soggetti di qualunque genere che svolgono attività di trattamento, conservazione e gestione di archivi oppure qualificate attività istituzionali.
2. I Sostenitori contribuiscono all'attività dell'Associazione con il pagamento di una quota associativa annuale pari almeno al doppio della quota stabilita per i Soci ordinari.
3. I Sostenitori possono godere di condizioni agevolate nella partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento.
4. I Sostenitori, partecipano, con diritto di voto consultivo, alle Assemblee nazionali e regionali designando per iscritto ognuno un proprio rappresentante ed eleggono al loro interno, contestualmente alle elezioni dei Consigli direttivi, nazionale e regionali, un loro rappresentante che partecipa alle riunioni dei Consigli direttivi, senza diritto di voto.

Art. 11 – Registri dei professionisti e attestazioni di qualità professionale

[ATTENZIONE: resta da risolvere la questione se, come AIB, semplicemente rilasciamo attestazioni di iscrizione dei nostri soci all'Associazione, nel rispetto delle regole da noi previste per essere iscritti e per mantenere l'iscrizione, oppure se ci orientiamo verso una certificazione di coerenza con norma UNI]

1. L'Associazione svolge attività di certificazione **[Nota FI: non sarebbe meglio parlare di verifica e attestazione della qualità???)**, rilasciando, secondo la normativa vigente, i relativi attestati di qualità professionale a coloro che ne facciano richiesta al Consiglio direttivo nazionale e che documentino il possesso di adeguati titoli di studio e di requisiti di attività professionale, formazione e aggiornamento, sulla base di quanto prescritto dal **Regolamento di tenuta dei Registri professionali e di rilascio delle attestazioni** di cui all'art. 3. **[da valutare osservazioni avanzate da MST]**
2. Il rilascio della certificazione comporta il pagamento di un contributo, stabilito dal Consiglio direttivo nazionale. Il rilascio dell'attestato è condizionato al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
3. L'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti, tiene, aggiorna periodicamente e rende pubblici i registri nazionali in cui sono iscritte le persone cui sono stati rilasciati gli attestati di qualità professionale con gli estremi della certificazione ottenuta e le eventuali sanzioni riportate.

Art. 12 – Codice deontologico

1. Tutti i soci sono tenuti al rispetto del codice di deontologia dell'Associazione, nel quale sono previsti il possesso di assicurazione professionale, l'obbligo dell'aggiornamento permanente, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e le relative sanzioni. L'Associazione fa propri a tutti gli effetti il Codice internazionale di deontologia approvato dal Consiglio Internazionale degli Archivi e il Codice di deontologia e buona condotta per archivisti e storici promosso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per dimissioni;
 - b. per decadenza;
 - c. per esclusione e, temporaneamente, per sospensione.
2. Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto, anche per via telematica, al Consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.
3. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti dall'**art. 6 e 8**, ovvero per morosità ultra-biennale. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo.
4. L'esclusione e la sospensione vengono deliberate dal Collegio dei probiviri, su proposta del Consiglio direttivo, nei confronti del socio che:
 - a. non osservi le disposizioni del presente Statuto, del Codice deontologico e dei Regolamenti;
 - b. arrechi grave danno morale o materiale all'Associazione.

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi nazionali dell'Associazione: l'Assemblea nazionale dei soci, il Consiglio direttivo nazionale, il Presidente, la Conferenza dei presidenti, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei sindaci
2. Il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei sindaci sono eletti dall'Assemblea nazionale dei soci e durano in carica per un quadriennio.
3. Sono organi regionali dell'Associazione: le Assemblee regionali dei soci, i Consigli direttivi regionali, i Presidenti delle Sezioni regionali. I Consigli direttivi regionali sono eletti dalle rispettive Assemblee regionali e durano in carica per un quadriennio.
4. I mandati relativi all'occupazione delle cariche sociali di Consigliere dei Consigli direttivi nazionale e regionali, di Presidente dell'Associazione e di Presidente di Sezione regionale, di Proboviro e di Sindaco possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

Art. 15 - Assemblee dei soci

1. L'Assemblea nazionale dei soci è composta dai soci ordinari e onorari.
2. Le Assemblee regionali dei soci sono composte dai soci ordinari ed onorari che risiedono o svolgono la loro attività professionale nella regione.
3. I soci ordinari hanno diritto al voto per la elezione delle cariche sociali nazionali e regionali se in regola con il versamento delle quote sociali alla data in cui il presidente convoca l'Assemblea ordinaria e in assenza di provvedimenti di sospensione a loro carico.
4. Alle Assemblee nazionale e regionali partecipano, con diritto di voto consultivo, i referenti dei Sostenitori e, senza diritto di voto, i soci juniores e gli Amici degli archivi. Per la elezione di loro rappresentanti nei Consigli direttivi nazionale e regionali, Sostenitori, soci juniores e Amici degli archivi hanno diritto di voto se in regola con il versamento delle quote sociali alla data di convocazione della relativa Assemblea elettorale e in assenza di provvedimenti di sospensione a loro carico.

Art. 16 - Sessioni ordinarie delle Assemblee

1. L'Assemblea nazionale dei soci si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per approvare i bilanci e le relazioni annuali sia del Presidente del Consiglio direttivo sia del Presidente del Collegio dei sindaci e per deliberare sulle questioni poste all'ordine del giorno.
2. Le Assemblee regionali si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno per approvare i bilanci e le relazioni annuali del Presidente del Consiglio direttivo e per deliberare sulle questioni poste all'ordine del giorno.
3. Ogni quattro anni l'Assemblea nazionale e quelle regionali procedono a scrutinio segreto all'elezione delle cariche sociali a norma dell'**art. 22**.

Art. 17 - Sessioni straordinarie delle Assemblee

1. L'Assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno: cinque membri del Consiglio direttivo oppure tre Presidenti di Sezioni regionali oppure un terzo dei soci, nonché nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo ai sensi dell'**art. 24**.
2. Le Assemblee regionali dei soci si riuniscono in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio direttivo regionale oppure da un terzo dei soci della Sezione, nonché nel caso di scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'**art. 24**.

Art. 18 - Convocazione delle Assemblee

1. Il Presidente del Consiglio direttivo nazionale:
 - a. convoca l'Assemblea, dandone comunicazione ai soci per via telematica, mediante e-mail e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, con comunicazione pubblica o attraverso apposita area riservata, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e trasmette contestualmente l'ordine del giorno e, nel caso di Assemblea ordinaria, la comunicazione della data entro cui saranno resi disponibili per consultazione la relazione annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione dei Sindaci;
 - b. forma l'ordine del giorno, su proposta del Consiglio direttivo, ponendovi anche gli argomenti proposti da almeno tre Sezioni regionali, tramite i relativi Presidenti, prima della data della convocazione.
2. I Presidenti dei Consigli direttivi della Sezioni regionali:
 - a. convocano le Assemblee regionali, dandone comunicazione ai soci per via telematica, mediante e-mail e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, con comunicazione pubblica o attraverso apposita area riservata, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione; insieme alla comunicazione della convocazione i presidenti trasmettono ai soci l'ordine del giorno e, nel caso di Assemblea ordinaria, la comunicazione della data entro cui saranno resi disponibili per consultazione la relazione annuale sull'attività della Sezione, il bilancio consuntivo e preventivo;
 - b. formano l'ordine del giorno, su proposta dei rispettivi Consigli direttivi, ponendovi anche gli argomenti proposti dal Consiglio direttivo nazionale o da almeno cinque soci della Sezione.

Art. 19 - Validità delle Assemblee

1. L'Assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

3. Le medesime condizioni sono richieste per la validità delle Assemblee delle Sezioni regionali.

Art. 20 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sia dell'Assemblea nazionale sia delle Assemblee delle Sezioni regionali, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.

Art. 21 - Rappresentanza nelle Assemblee

1. Il socio che non interviene all'Assemblea nazionale o a quella regionale può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.
2. I membri in carica dei Consigli direttivi, nazionale o regionali, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri non possono ricevere deleghe per l'elezione dei rispettivi collegi e l'approvazione del loro operato.
3. La verifica dei poteri spetta al Collegio dei probiviri per quanto riguarda l'Assemblea nazionale, ai membri del Seggio elettorale per le Assemblee delle Sezioni regionali.

[Esigenza di definire un Regolamento elettorale???)

Art. 22 – RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

1. Alla scadenza delle cariche sociali prevista dall'**art. 14** i Presidenti del Consiglio direttivo nazionale e dei Consigli direttivi delle Sezioni regionali convocano la rispettiva Assemblea dei soci ai sensi dell'**art. 18**.
2. Ciascuna Assemblea elegge il Presidente della riunione e i membri del Seggio elettorale e stabilisce l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.
3. Le schede per l'elezione delle cariche sociali sono consegnate personalmente dai membri del Seggio elettorale ai soci o ai loro delegati - nei limiti fissati dall'**art. 21** - che risultino regolarmente iscritti ai sensi dell'**art. 15**.
4. La lista dei soci aventi diritto al voto - verificata dal Collegio dei probiviri - è pubblicata nei locali ove si svolgono le operazioni elettorali.
5. Quando non regolarmente espletate alla scadenza naturale dei Consigli direttivi nazionale e di Sezioni regionali, le Assemblee elettorali sono convocate d'Ufficio, dal Collegio dei Probiviri per il Consiglio direttivo nazionale, dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per i Consigli direttivi delle Sezioni regionali. **[Definiamo in Statuto e produciamo un Regolamento elettorale?]**

Art. 23 - Referendum

1. Nel caso che la convocazione di una Assemblea nazionale straordinaria incontri particolari difficoltà **[???)** o quando esistano speciali motivi di opportunità, il Presidente dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo nazionale e udito il Collegio dei probiviri, può sottoporre ai Soci per referendum, che potrà essere effettuato anche per via telematica, la decisione su argomenti specificamente formulati. In questo caso lo spoglio dei voti è eseguito congiuntamente dal Consiglio direttivo nazionale e dal Collegio dei probiviri.

Art. 24 - Consigli direttivi

1. Il Consiglio direttivo nazionale si compone di sette membri eletti tra i soci aventi diritto al voto, dei quali almeno uno appartenente alla categoria dei soci di cui alla lettera a), uno appartenente alla categoria dei soci di cui alla lettera b) e due della categoria dei soci di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 6.
2. I Consigli direttivi delle Sezioni regionali si compongono di cinque membri eletti tra i soci aventi diritto al voto di cui almeno due appartenenti alla categoria dei soci di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 6.
3. Fanno parte del Consiglio direttivo nazionale e di quelli delle Sezioni regionali i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, salvo il disposto di cui ai commi precedenti. In caso di parità di voti, si considera eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
4. Qualora indipendentemente dall'esercizio delle operazioni di cui all'art. 35 e delle conseguenti sostituzioni si verificano vacanze, subentrano nei Consigli - fino ad un massimo di tre per quello nazionale e di due per quelli delle Sezioni regionali - i candidati che seguono in graduatoria.
5. Qualora le vacanze superino il numero prescritto o non sia possibile procedere alle surrogazioni previste dal presente articolo, il consiglio è sciolto. Esso tuttavia rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di indire entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 60 giorni, con le modalità previste dall'art. 22.

Art. 25 - Compiti dei Consigli

1. È compito del Consiglio direttivo nazionale dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea, esaminare ai fini dell'approvazione le iniziative proposte dai Consigli regionali, promuovere l'attività dell'Associazione, dandone opportuna notizia ai Presidenti delle Sezioni regionali e, anche tramite l'attività di divulgazione di questi ultimi, ai Soci.
2. È compito dei Consigli direttivi regionali collaborare lealmente, a livello locale, all'attività dell'Associazione e dare attuazione ai deliberati delle Assemblee regionali. Essi sottopongono all'approvazione del Consiglio nazionale i deliberati dell'Assemblea regionale relativi alle iniziative locali e trasmettono al medesimo i deliberati relativi ad argomenti proposti per l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale.
3. Entro 15 giorni dalla elezione, e comunque dopo che siano effettuate le opzioni di cui all'articolo 35, il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere; nomina inoltre, anche se occorre scegliendoli tra i soci estranei a esso un Segretario ed eventualmente un Vicesegretario. Al verificarsi di vacanze in dette cariche, il Consiglio procede entro 15 giorni alla sostituzione. **[Nota FI: questo segretario è figura diversa da quel del/dei dipendente/i che gestisce/scono la segreteria?]**
4. Con le medesime modalità vengono effettuate le elezioni del Presidente, di un Vicepresidente, del Tesoriere e la nomina di un Segretario da parte dei Consigli direttivi della Sezioni regionali.
5. Le cariche di Tesoriere, Segretario, Vicesegretario possono anche essere affidate a figure esterne ai Consigli direttivi e anche a non soci. **[Nota FI: se sono incarichi anche a titolo oneroso va specificato?]**

Art. 26 - Sedute dei Consigli: validità

1. Le sedute del Consiglio direttivo nazionale sono valide quando vi partecipino almeno cinque componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità

prevale il voto del Presidente. Per le elezioni alle cariche di cui all'art. 21 è richiesta la maggioranza dei voti dei consiglieri.

2. Medesime sono le condizioni di validità delle sedute dei Consigli direttivi delle Sezioni regionali, salvo che è richiesta la presenza di almeno tre componenti.
3. È prevista e ritenuta valida la partecipazione alle riunioni per via telematica.

[Nota MST: Bisogna verificare se il collegio è perfetto o imperfetto, nel primo caso non è ammissibile nel secondo caso (mi pare il nostro) deve essere comunque garantito il quorum strutturale, altrimenti potremmo trovarci nella condizione che tutti siano telematicamente collegati e se ci sono problemi di collegamento e salta il quorum? Forse si può disciplinare con un Regolamento questa possibilità prevedendo la possibilità di riunirsi telematicamente solo per alcune questioni, sicuramente ad. es. non per l'approvazione del bilancio]

Art. 27 - Sedute dei Consigli: periodicità

1. Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno cinque volte l'anno e quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri o dai Collegi dei probiviri e/o dei Sindaci.
2. I Consigli direttivi delle Sezioni regionali si riuniscono almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno due consiglieri.

Art. 28 – Presidenti

1. Il Presidente del Consiglio direttivo nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
2. I Presidenti delle Sezioni regionali rappresentano localmente l'Associazione, con delega specifica del Presidente nazionale. Essi gestiscono per conto dei rispettivi Consigli direttivi delle Sezioni regionali la parte delle quote sociali destinate al funzionamento delle Sezioni e i contributi straordinari ottenuti da Enti o da persone per lo svolgimento di specifiche attività o l'attuazione di particolari iniziative locali.
3. I Presidenti delle Sezioni regionali inviano entro il 31 gennaio di ogni anno al Consiglio direttivo nazionale i bilanci predisposti dal Tesoriere della Sezione regionale e approvati dai rispettivi Consiglio direttivo e Assemblea dei soci.

Art. 29 - Presidente onorario

1. L'Assemblea nazionale può conferire, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, la dignità di Presidente onorario a persona che si sia resa particolarmente benemerita dell'Associazione.

Art. 30 - Conferenza dei presidenti

1. I Presidenti delle Sezioni regionali si riuniscono in Conferenza con il Presidente nazionale e con il Consiglio direttivo nazionale almeno una volta nel corso dell'anno, entro il mese di aprile, al fine di armonizzare le attività di cui all'art. 25 e, segnatamente, le rispettive programmazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo nazionale, e ogni qualvolta il Presidente nazionale ne ravvisi l'opportunità.
2. I resoconti della Conferenza dei Presidenti sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

Art. 31 - Tesoriere

1. Il Tesoriere gestisce i fondi dell'Associazione secondo le disposizioni del Consiglio direttivo nazionale. Redige, **entro il mese di marzo di ogni anno i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione**. I bilanci, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo nazionale, sono sottoposti all'approvazione del Collegio dei sindaci e quindi, per la definitiva approvazione, all'Assemblea.
2. Per la gestione contabile dell'Associazione si avvale della Segreteria e si coordina con i Tesorieri delle Sezioni regionali cui è affidata la gestione di fondi amministrati dalle Sezioni regionali sulla base di quanto definito dal **Regolamento amministrativo e contabile** la cui predisposizione è affidata al Consiglio direttivo nazionale.

Art. 32 – Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione stende i verbali delle adunanze del Consiglio direttivo nazionale, delle Assemblee nazionali e dei Congressi e ne conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei soci, distinto per categorie; assolve tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un vicesegretario, che collabora con lui, specialmente in occasione di Assemblee e Congressi.
2. I Segretari delle Sezioni regionali stendono i verbali delle riunioni dei Consigli direttivo e delle Assemblee dei soci della Sezioni regionali e ne conservano i relativi registri; curano la tenuta dello schedario dei soci compresi nella circoscrizione di competenza, distinto per categorie, sulla base degli elenchi comunicati dal Segretario dell'Associazione; assolvono tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso di assenza o di impedimento sono sostituiti da un vicesegretario.
3. I segretari e i vicesegretari decadono dal loro ufficio insieme con il Consiglio che li ha nominati.

Art. 33 - Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti indistintamente tra i soci aventi diritto al voto, con le medesime modalità stabilite per l'elezione del Consiglio direttivo nazionale. Sono membri effettivi i soci che hanno riportato il maggior numero di voti; sono membri supplenti il quarto e il quinto socio nell'ordine di graduatoria dei voti riportati.
2. L'eletto con il maggior numero di voti assume la carica di Presidente del collegio.
3. Il Collegio dei sindaci esercita il controllo contabile sulla gestione dei fondi dell'Associazione e compila la relazione di cui all'articolo 14.

Art. 34 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti indistintamente tra i soci aventi diritto al voto, con le medesime modalità stabilite per l'elezione del consiglio direttivo nazionale. Sono membri effettivi i soci che hanno riportato il maggior numero di voti; sono membri supplenti il quarto e il quinto socio nell'ordine di graduatoria dei voti riportati.
2. L'eletto con il maggior numero di voti assume la carica di Presidente del collegio.
3. Il Collegio dei probiviri giudica, su deferimento del Consiglio direttivo, i soci accusati di violazione dello Statuto, del Codice di deontologia e dei Regolamenti e decide le relative sanzioni. Giudica altresì le

controversie tra soci sorte nell'ambito dell'Associazione, nonché quelle tra soci e organi sociali e tra strutture tecniche.

4. Dà pareri nei casi previsti dal Codice di deontologia e su questioni sottoposte dal Consiglio direttivo nazionale. Esercita ogni altra attribuzione a esso eventualmente conferita dai Regolamenti.
5. Il Consiglio direttivo nazionale deve sottoporre al Collegio dei probiviri le questioni per le quali riceve richiesta da almeno 10 soci o da una Sezione regionale.
6. Al Collegio dei probiviri è altresì demandata la interpretazione del presente Statuto, del Codice deontologico e dei Regolamenti nei casi controversi.
7. In caso di inadempienza da parte del Presidente e del Consiglio direttivo nazionale nella convocazione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei probiviri, provvede agli adempimenti di sua iniziativa.
8. In caso di inadempienza da parte del Presidente e dei Consigli direttivi delle Sezioni regionali nella convocazione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei probiviri, su segnalazione del Consiglio direttivo nazionale, interviene e provvede agli adempimenti.

Art. 35 - Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio direttivo nazionale, che ne sceglie i componenti tra i soci che abbiano acclarate competenze in campo archivistico.
2. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di:
 - a. Valutare le richieste di iscrizione dei soci
 - b. Valutare le attività formative seguite dai soci ai fini dell'aggiornamento obbligatorio
 - c. Verificare i requisiti dei soci e non soci che richiedono l'attestazione
 - d. Verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti di iscrizione dei soci [verifica triennale???
 - e. Programmare l'attività scientifica dell'Associazione con particolare riferimento alle attività formazione, editoriali, seminari, convegnistiche ecc.

[Articolo da dettagliare ulteriormente.

ATTENZIONE: si ripropone la questione della scelta da compiere tra attestazione e certificazione!]

Art. 36 - Commissione di disciplina

[Nota MST: demandare la definizione al Collegio dei Probiviri: già lo prevediamo al comma 3 dell'art. dedicato ai Probiviri?]

Art. 37 - Incompatibilità delle cariche

1. Le cariche di membro del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri sono incompatibili tra loro e con quella di Presidente di uno dei Consigli direttivi regionali.
2. I soci che risultano eletti a più cariche debbono optare per una di esse entro otto giorni. Al loro posto subentrano i soci che seguono nell'ordine della graduatoria dei voti riportati.
3. Le cariche di Tesoriere, Segretario e Vicesegretario sono incompatibili con quelle di membri del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri.

4. La carica di Presidente del Consiglio direttivo nazionale o di una Sezione regionale è incompatibile con la funzione di Soprintendente archivistico regionale. **[Nota MST: non è corretto porre incompatibilità "esterne": i soci sono paritari: E' solo all'interno dell'Associazione che si possono porre delle ragioni di incompatibilità]**

Art. 38 - Gratuità delle cariche

1. L'assunzione e l'espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito. È comunque consentito il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività rendicontata in nome e per conto dell'Associazione. **[da valutare la situazione della Segreteria]**

Art. 39 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali di cui agli artt. 6, 8, 9 e 10, dai contributi dello Stato, di enti e persone, nonché da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario. E' vietato distribuire ai soci proventi, utili o fondi di riserva.
2. Il 25 per cento delle quote sociali relative ai soci appartenenti a ciascuna Sezione regionale è destinato al funzionamento della medesima.

[Non ci sono riferimenti ad attività di natura commerciale: corsi, merchandising... Valutare

Nota MST: non inserire nello Statuto: troppo dettagliato

Nota PC: varrebbe la pena]

Art. 40 - Modifica dello Statuto

1. La modifica del presente statuto può essere proposta con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, dell'Assemblea nazionale, di almeno tre Assemblee regionali o da almeno un terzo dei soci ordinari.
2. Le modifiche verranno predisposte dal Consiglio direttivo nazionale, che terrà conto di eventuali indicazioni o mozioni approvate nell'Assemblea nazionale o in quelle regionali.
3. Le modifiche saranno sottoposte all'approvazione dei soci in Assemblea straordinaria o mediante referendum ed entreranno in vigore dopo l'approvazione di una maggioranza relativa del **20 per cento dei soci aventi diritto al voto.**

Art. 41 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Per sciogliere l'Associazione è richiesta una deliberazione dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento il patrimonio va devoluto in acquisto di materiale documentario da conservare nei competenti istituti archivistici.